



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. 83647 - DIPARTIMENTO della RAGIONERIA GENERALE dello STATO - IGEP A

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che ha istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'articolo 3-bis, comma 4, per il quale la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato;

RAVVISATA l'opportunità di disciplinare le modalità di organizzazione e di funzionamento della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, al fine di consentirne la costituzione;

D E C R E T A:

Articolo 1 *(Composizione)*

1. La commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, di seguito denominata Commissione Arconet, è composta da n. 23 componenti così suddivisi:



- a) n. 5 rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, uno dei quali con funzioni di presidente;
 - b) n. 1 rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali;
 - c) n. 3 rappresentanti del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
 - d) n. 1 rappresentante della Corte dei conti;
 - e) n. 2 rappresentanti dell'ISTAT;
 - f) n.3 rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dei quali per le autonomie speciali;
 - g) n. 1 rappresentante delle città metropolitane e delle province designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI);
 - h) n. 2 rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
 - i) n. 1 rappresentanti dell'Organismo italiano di contabilità,
 - j) n. 2 rappresentanti del Consiglio nazionale di dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - k) n. 1 rappresentanti dell'Associazione bancaria italiana (ABI);
 - l) n. 1 rappresentanti dell'Assosoftware.
2. I componenti della Commissione Arconet sono nominati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa designazione delle amministrazioni e dei soggetti istituzionali di cui al comma 1, che provvedono anche all'indicazione dei relativi supplenti, che possono sostituire i componenti in caso di assenza.

Articolo 2

(Funzionamento)

1. Le riunioni della Commissione Arconet si svolgono presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
2. La Commissione Arconet è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti, e delibera a maggioranza dei presenti.
3. Delle riunioni della Commissione Arconet è redatto apposito resoconto, a cura della segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 2, trasmesso a tutti i componenti della Commissione.
4. Alle riunioni della Commissione possono partecipare esperti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle singole riunioni, su richiesta di singoli componenti.



Articolo 3

(Compiti)

1. La commissione Arconet ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.
2. La Commissione Arconet propone gli aggiornamenti degli allegati del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali.
3. Gli aggiornamenti degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, di cui al comma 2 sono tempestivamente pubblicati nel sito internet www.arconet.tesoro.it;
4. La Commissione agisce in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Articolo 4

(Supporto all'attività della Commissione)

1. Il supporto all'attività della Commissione Arconet è assicurato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Ai fini del comma 1 è istituita la Segreteria tecnica della Commissione Arconet, con risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. I componenti della Segreteria tecnica sono nominati con il decreto del Ministero dell'economia
4. e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 5

(Disposizioni finali)

1. Per lo svolgimento delle attività e delle funzioni di cui al presente decreto, il presidente ed i componenti della commissione Arconet, nonché il personale di cui all'articolo 4, non percepiscono alcun emolumento, indennità, gettone o compenso comunque denominato.



2. Gli oneri connessi alla partecipazione dei componenti alle attività del comitato sono a carico dei rispettivi soggetti istituzionali rappresentati.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti.

Roma, 16-12-2014

Il Ministro dell'economia e delle finanze

